

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/32 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2016****che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 % («le misure iniziali»).
- (2) Con la decisione 2008/899/CE ⁽³⁾, la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sette produttori esportatori cinesi (un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici.
- (3) Con la decisione 2012/501/UE ⁽⁴⁾, la Commissione ha successivamente revocato l'impegno offerto da un produttore esportatore, Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu»).
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 ⁽⁵⁾ la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale («inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, ha mantenuto le misure definitive modificandone il livello. I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).

1.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (5) Il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale, l'acido citrico (incluso il citrato trisodico biidrato), originario della RPC, attualmente classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 («il prodotto in esame»).

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1° dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 62).

⁽⁴⁾ Decisione 2012/501/UE della Commissione, del 7 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GUL 244 dell'8.9.2012, pag. 27).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 8.)

